

Concorso tra le funzioni di vigilanza edilizia ex art. 31 del DPR 380/2001 e quelle di protezione del vincolo paesistico ex art. 167 del Dlgs. 42/2004

Data di pubblicazione: 24/12/2014

Si segnala la **sentenza 15 ottobre 2014, n. 1057** con cui il **TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia** (Sezione Prima), ha chiarito che , nel caso di concorso tra le funzioni di vigilanza edilizia ex art. 31 del DPR 380/2001, di cui è titolare il Comune, e quelle di protezione del vincolo paesistico ex art. 167 del Dlgs. 42/2004, attribuite all'ente gestore del Parco, ciascuno dei due enti è legittimato ad adottare le misure repressive nei confronti degli abusi edilizi, compresa l'ingiunzione di rimessione in pristino.

Come ha precisato il Collegio, *"le valutazioni che i due enti svolgono nell'esercizio delle funzioni repressive non sono sovrapponibili"*. Ciò in quanto, mentre il Comune deve certamente tenere conto dei limiti e dei divieti di natura urbanistico-edilizia posti dal piano del Parco, ma nella qualificazione dell'abuso e nell'accertamento di conformità ex art. 36 del DPR 380/2001 applica definizioni e categorie esclusivamente edilizie, il Parco esercita invece un potere differente, perché decide sulla compatibilità paesistica ai fini della sanatoria adattando le definizioni e le categorie edilizie al proprio peculiare punto di osservazione.

"Di conseguenza, il Comune si concentra sul contenuto della singola opera abusiva, per stabilire se la stessa ricada in una delle facoltà edificatorie previste dalla disciplina urbanistica comunale o sovraordinata (in caso affermativo l'abuso è solo formale, e dunque regolarizzabile, in caso negativo si applicano le misure ripristinatorie o pecuniarie ex art. 31-34 del DPR 380/2001). Il Parco valuta invece la percepibilità dell'opera quale parte di un insieme, come evidenziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (v. parere dell'Ufficio Legislativo prot. n. 0016721 del 13 settembre 2010) e dalla giurisprudenza(v. TAR Napoli Sez. VII 10 febbraio 2014 n. 930; TAR Torino Sez. II 17 dicembre 2011 n. 1310).